



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario (relatore)
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza del 27 febbraio 2025;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n.14/2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le proprie deliberazioni n. 89 del 30 marzo 2023 e n. 20 del 4 aprile 2024, con le quali è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2023 e 2024, prevedendo l'esame congiunto dei rendiconti 2020 e 2021;

VISTE le ordinanze n. 33/2023 e n. 27/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2020 e 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 7/SEZAUT/2021/INPR del 12 aprile 2021 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR dell'8 luglio 2022;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2020 e 2021, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTE le note n. 9473 del 31 dicembre 2021 e n. 10450 del 30 dicembre 2022 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2020 e 2021;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di Rufina (FI)** in ordine ai rendiconti 2020 e 2021;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e dei chiarimenti che l'ente ha prodotto, con nota del 20 febbraio 2025 (prot. Sez. n. 913/2025) in relazione alle irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella relazione di deferimento del Magistrato istruttore (prot.int. n. 824/2025) inviata all'ente in data 14 febbraio 2025 con prot. n. 828;

VISTA l'ordinanza n. 5/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITI nell'odierna adunanza pubblica, in rappresentanza del Comune di Rufina, il Sindaco ed il responsabile del Servizio finanziario;

UDITO il relatore, Primo ref. dott.ssa Rosaria Di Blasi;

FATTO E DIRITTO

1. La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, i rendiconti 2020 e 2021 del **Comune di Rufina (FI)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione - inviata tramite l'applicativo LimeFit - nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l'istruttoria - tramite il sistema applicativo Con.Te. - nonché nei documenti contabili acquisiti d'ufficio tramite BDAP.

Successivamente è stato avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti relativi ad alcuni aspetti finanziari e gestori (nota prot. n. 2701 del 3 maggio 2024).

Il Comune, con la nota acquisita dalla Sezione con prot. n. 3231 del 27 maggio 2024, forniva le precisazioni richieste.

L'esame ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica e ha preso in considerazione anche gli esiti delle verifiche condotte da questa Sezione in merito all'impatto finanziario del Covid - 19 negli enti locali toscani (deliberazione n. 211/2024/VSG del 25 luglio 2024);

Gli esiti istruttori hanno evidenziato profili di irregolarità, afferenti alla determinazione delle componenti del risultato di amministrazione 2020 e 2021 (quota vincolata), rappresentati all'ente con la citata nota di deferimento inviata all'ente (prot. n. 828/2025).

2. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, ha introdotto l'art. 148-bis nel TUEL, il quale recita: *"1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. Nell'esercizio di tali funzioni di controllo, ove le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* e a trasmettere i provvedimenti adottati alla Sezione regionale di controllo, che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo

dia esito negativo “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

3. La Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014, segnalando non solo le questioni finanziarie e contabili che compromettono attualmente l’equilibrio di bilancio ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell’ente e richiede interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell’ultimo esercizio oggetto di verifica.

4. Tanto precisato, l’esame dei rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Rufina (FI), condotto sulla base dei citati parametri di controllo, ha evidenziato le irregolarità di seguito indicate con riguardo a ciascun esercizio finanziario.

5. Controllo sul rendiconto della gestione finanziaria 2020

5.1 Rendiconto 2020

La gestione complessiva dell’esercizio 2020 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo formale di amministrazione pari a 2.916.636,89 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l’ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 2.229.279,60 euro, fondo contenzioso per 3.000,00 euro, fondo per l’indennità di fine mandato del sindaco per 4.053,62 euro e altri fondi per rischi e spese future per 27.029,00 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 879.151,32 euro) e destinata ad investimenti (per 7.732,40 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 233.609,05 euro.

L’esame istruttorio ed i chiarimenti forniti dall’ente, hanno evidenziato, tuttavia, alcune irregolarità afferenti al R.A. 2020. Nella ricostruzione della Sezione, ove il saldo finanziario complessivo dell’esercizio 2020 è stato confermato in 2.916.636,89 euro, la composizione interna del risultato di amministrazione e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l’ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste vincolate confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

Si evidenzia, a tal proposito, che la quantificazione dell’avanzo vincolato - effettuata dall’ente in sede di rendiconto 2020 - non è coerente con gli esiti della certificazione Covid-19 inviata al Mef. L’ente, in particolare, ha inserito nella voce “contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - quota 2021” della certificazione ministeriale relativa al 2020 (Modello Certif-Covid19/2020) un importo di 51.012,00 euro che, successivamente, non ha considerato, in sede di rendiconto 2020, nella determinazione della quota vincolata per legge e principi contabili del risultato di amministrazione di tale esercizio.

L’ente invece doveva vincolare, nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2020, la quota di 51.012,00 euro corrispondente alla quota di contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - quota 2021. La necessità di apporre tale vincolo in sede di rendiconto, peraltro, è stata confermata anche dal Mef-Rgs nella faq 38, che ha fornito indicazioni sulle corrette modalità di compilazione del prospetto a2) allegato al rendiconto di gestione, da parte degli enti beneficiari di Fondi Covid. Lo scopo di tale

vincolo è quello di garantire, nell'esercizio successivo (2021), la disponibilità delle risorse necessarie per adempiere agli obblighi di pagamento derivanti dai contratti continuativi precedentemente stipulati e, al contempo, di assicurare coerenza tra gli importi inseriti nella certificazione e quelli allocati nelle componenti del risultato di amministrazione. Il saldo complessivo della certificazione 2020, infatti, esprime il fabbisogno dell'ente determinato tenendo conto anche della "maggiore spesa" relativa alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativi sottoscritti nel 2020. Tale importo, essendo stato inserito nella certificazione 2020, si riferisce dunque ad una spesa imputata all'esercizio 2021 il cui finanziamento è stato garantito nell'ambito del Fondo per le funzioni fondamentali, con trasferimenti statali la cui finalizzazione avrebbe dovuto essere correttamente mantenuta al termine dell'esercizio 2020. Per le ragioni appena espresse, l'importo di 51.012,00 euro deve essere riallocato nel risultato di amministrazione dello stesso esercizio, nell'ambito dei "vincoli di legge".

In sede di contraddittorio l'ente ha evidenziato che "pur condividendo il rilievo circa il mancato inserimento di tale voce nella determinazione della quota vincolata per legge e per principi contabili del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, non si ritiene corretto e non sussiste una "Quota disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione 2020". Ciò in quanto il finanziamento della "maggiore spesa" relativa alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020, è stato comunque garantito (id est "coperto") dall'Ente con risorse proprie nell'esercizio finanziario di competenza".

Inoltre, l'ente ha attestato che "non sussiste alcuna mancanza di risorse a copertura della lamentata passività. La diversa ricostruzione operata dal Magistrato Istruttore determinerebbe una doppia copertura della spesa (sia da risorse proprie, sia da ripiano del disavanzo). A conforto di quanto ora esposto si consideri anche il fatto che, laddove l'Ente avesse ab origine correttamente imputato nel risultato di amministrazione 2020 la somma di euro 51.012,00 nella determinazione della quota di avanzo vincolato per legge e principi contabili, lo stesso avrebbe potuto applicare nel corso dell'anno 2021 la quota vincolata per detto importo, liberando in tal modo risorse proprie dell'Ente. Invece l'Ente, come predetto, ha provveduto a utilizzare le proprie risorse di bilancio per recuperare tale importo".

La Sezione, pur prendendo atto di quanto attestato dall'ente, conferma quanto già espresso nell'ambito della relazione di deferimento, in ordine alla natura e alla finalizzazione della risorsa in oggetto e alla necessità di considerare tale posta nell'ambito della determinazione della componente vincolata per legge del risultato di amministrazione 2020.

La ricostruzione dello sviluppo della quota vincolata per legge ha evidenziato, inoltre, che la sommatoria della quota vincolata accertata con il rendiconto 2019 e non impiegata nel corso della gestione 2020 (pari 88.851,19 euro) e di quella derivante dalla gestione di competenza (pari a 253.695,39 euro) conduce alla quantificazione di una componente vincolata per legge e principi contabili, al termine della gestione 2020, di importo pari a 342.546,58 euro, anziché 338.127,87 euro (come originariamente quantificata dall'ente).

La sottostima appena rappresentata - di importo pari a 4.418,71 euro - sommata alla quota di vincolo da apporre relativamente ai "contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - quota 2021", per 51.012,00 euro, rende necessario rideterminare la componente vincolata per legge e principi contabili in 393.558,58 euro, con un incremento di 55.430,71 euro rispetto a quanto accertato dall'ente (pari a 338.127,87 euro).

In merito a tale specifica rideterminazione (di importo pari a 4.418,71 euro) l'ente, in sede di contraddittorio cartolare, non ha fornito ulteriori elementi. La Sezione conferma, quindi, le determinazioni rappresentate in sede di relazione di deferimento.

Complessivamente, dunque, la componente vincolata – che deve tener conto anche dei vincoli riferiti ai trasferimenti (pari a 401.536,01 euro) e di quelli relativi ai mutui (pari a 139.487,44 euro), viene rideterminata in 934.582,03 euro, con un incremento complessivo di 55.430,71 euro, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente.

Di seguito si riporta la tabella di raffronto del risultato di amministrazione 2020 accertato dall'ente rispetto a quanto definito al termine dell'attività di controllo:

Tabella n. 1

(valori in euro)

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2020		
	Accertato dall'Ente delib. CC 31/2021_	Rideterminato dal M.I.	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	2.916.636,89	2.916.636,89	-
PARTE ACCANTONATA	2.263.362,22	2.263.362,22	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2020	2.229.279,60	2.229.279,60	-
Altri accantonamenti:	7.053,62	7.053,62	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	3.000,00	3.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	4.053,62	4.053,62	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	-	-	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	27.029,00	27.029,00	-
rinnovo contrattuale	27.029,00	27.029,00	-
PARTE VINCOLATA	879.151,32	934.582,03	55.430,71
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	338.127,87	393.558,58	55.430,71
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	203.266,92	254.278,92	51.012,00
- di cui derivanti da altre risorse vincolate da leggi e principi contabili	134.860,95	139.279,66	4.418,71
Vincoli derivanti da trasferimenti	401.536,01	401.536,01	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	391.337,78	391.337,78	-
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da trasferimenti	10.198,23	10.198,23	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	139.487,44	139.487,44	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di cui derivanti da altri vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di cui derivanti da altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	7.732,40	7.732,40	-
PARTE DISPONIBILE	- 233.609,05	- 289.039,76	- 55.430,71
Quota disavanzo di amministrazione derivante da FCDE *	162.127,55	162.127,55	-
Quota disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione 2020	71.481,50	126.912,21	55.430,71

Considerando, dunque, anche la componente destinata a investimenti, pari a 7.732,40 euro e la quota accantonata, pari a 2.263.362,22 euro, la componente libera del risultato di amministrazione deve essere ridefinita in -289.039,76 euro, con un peggioramento di

55.430,71 euro rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a -233.609,05 euro).

Per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2020, è rideterminato con un saldo negativo della parte disponibile pari a 289.039,76 euro.

Ai fini della corretta qualificazione interna di tale disavanzo occorre tener conto del fatto che già nell'ambito del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 era stata accertata una quota disponibile negativa di importo pari a 285.121,72 euro e che la stessa era stata qualificata, in parte (nella misura di 162.127,55 euro), come "disavanzo derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario nel calcolo de FCDE" e, in parte (nella misura di 122.994,17 euro), come disavanzo "derivante dalla gestione".

Il ripiano della prima tipologia di disavanzo è stato programmato, dall'ente, in 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021- come consentito dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8 - con rate annuali di importo pari a 10.808,50 euro.

Tenuto conto di quanto disposto dalle specifiche disposizioni di legge, nonché dell'articolazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 e del piano di rientro adottato dall'ente, il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2020 (289.039,76 euro) deve ritenersi così suddiviso: a) disavanzo della gestione per 126.912,21 euro e b) disavanzo derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario nel calcolo dell'FCDE, per 162.127,55 euro.

Va evidenziato, a tal riguardo, che il disavanzo emerso al termine dell'esercizio 2020, accede a modalità di finanziamento legislativamente differenziate. In particolare, la quota di 162.127,55 euro deriva dalle procedure di adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (calcolato dall'ente con il metodo semplificato fino al 2018 e da calcolare, a partire dal 2019 secondo la modalità ordinaria prevista dal principio contabile, allegato 4/2 al D.L.gs. 2011/2018, che l'ha resa obbligatoria dal 2019) e il relativo riassorbimento è stato programmato, dall'ente, con un piano di rientro articolato in 15 rate costanti di 10.808,50 euro.

La componente di disavanzo gestionale ordinario, pari a 126.912,21 euro, invece, deve essere finanziata nei termini previsti dall'art. 188 del Tuel.

6. Controllo sul rendiconto della gestione finanziaria 2021

6.1 Risultato di Amministrazione (R.A.) 2021

La gestione complessiva dell'esercizio 2021 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo formale di amministrazione pari a 3.298.527,34 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 2.677.250,42 euro, fondo contenzioso per 51.076,88 euro, fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 5.333,71 euro, fondo per perdite società partecipate per 17.483,69 euro e altri fondi per rischi e spese future per 60.583,00 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 530.026,24 euro) e destinata ad investimenti (per 7.826,77 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 51.053,37 euro.

Nella ricostruzione della Sezione., ove il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2021 è stato confermato nella misura accertata dall'ente (pari a 3.298.527,34 euro), la composizione interna del risultato e la quantificazione della quota disponibile risultano non correttamente determinate, per effetto dell'erronea quantificazione delle poste vincolate, confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.

Nello specifico, a seguito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2020, è emersa una diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2020 che, in parte (nella misura di euro 4.418,71, come di seguito specificato) incide anche sulla quantificazione del risultato 2021.

L'istruttoria ha infatti evidenziato una quota disponibile negativa pari a 289.039,76 euro, con un peggioramento pari a 55.430,71 euro, del quale si deve tenere conto - in parte - nella determinazione del risultato 2021.

Con l'istruttoria specifica sull'esercizio 2021 sono state riscontrate, inoltre, ulteriori irregolarità, correlate alla non corretta determinazione delle componenti vincolate per legge e per trasferimenti.

Con riferimento alla prima (componente vincolata per legge), si osserva che l'ente, così come rilevato per l'esercizio 2020, nella certificazione ministeriale relativa al 2021 (Modello Certif-Covid19/2021) ha valorizzato la voce "contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - quota 2021" inserendo un importo di 3.054,00 euro. Tale importo, tuttavia, non è stato considerato - in sede di rendiconto 2021- nella determinazione della componente vincolata per legge. Nell'ambito dell'attività istruttoria è emerso, peraltro, che tale importo è da riferire a "contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022" e che non è stato inserito nell'ambito della determinazione della componente vincolata in quanto *"la spesa è stata coperta nell'anno di esigibilità 2022 con risorse proprie dell'Ente"*.

Come già rilevato per l'esercizio 2020, la motivazione rappresentata dall'ente non giustifica l'assenza di vincolo, a fine esercizio, su dette risorse; vincolo che - come già evidenziato - si rende necessario per garantire, nell'esercizio successivo, la disponibilità delle risorse necessarie per adempiere agli obblighi di pagamento derivanti dai contratti continuativi precedentemente stipulati e, al contempo, assicurare coerenza tra gli importi inseriti nella certificazione e quelli allocati nelle componenti del risultato di amministrazione. È utile rammentare, a tal proposito, che l'importo inserito in certificazione rappresenta il fabbisogno dell'ente in ordine alla "maggiore spesa" relativa alla quota 2022 dei contratti di servizio continuativi sottoscritti nel 2021 per il quale lo Stato ha messo a disposizione risorse aggiuntive.

Tali motivazioni inducono a ritenere che l'importo di 3.054,00 euro, relativo a "contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022", deve essere riallocato - secondo quanto chiarito nella Faq 38 Mef-Rgs citata - nel risultato di amministrazione 2021, nell'ambito dei "vincoli di legge".

In sede di contraddittorio l'ente ha ribadito che *"così come già esposto in ordine alla gestione finanziaria 2020, con riferimento all'importo di euro 3.054,00 per "contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - quota 2022" del Modello Certif-Covid19/2021, pur condividendo il rilievo circa il mancato inserimento di tale voce nella determinazione della quota vincolata per legge e per principi contabili del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, non si ritiene corretto considerare la stessa quale "Quota disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione 2021". Come già esposto per la parte relativa al rendiconto di gestione 2020, anche in questo caso il finanziamento della "maggiore spesa" relativa alla quota 2022 dei contratti di*

servizio continuativo sottoscritti nel 2021 è stato comunque garantito (id est "coperto") dall'Ente con risorse proprie nell'esercizio finanziario di competenza".

A tal riguardo la Sezione ribadisce quanto già espresso in ordine alla necessità di allocare tale voce nell'ambito dei vincoli del risultato di amministrazione.

In relazione a quest'ultima irregolarità l'ente dovrà attivarsi, tenendo anche in considerazione - per gli esercizi successivi - le risultanze della regolazione finale dei rapporti finanziari tra Stato ed enti locali, intervenuta con i decreti del Ministro dell'Interno, adottati di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, in data 8 febbraio 2024 e 19 giugno 2024 che, per il Comune di Rufina, non evidenziano un "surplus" da Fondone.

Stante la peculiarità del vincolo correlato ai contratti continuativi inseriti nella certificazione Covid-19 del 2020, di importo pari a 51.012,00 euro, si rileva che la stessa non deve essere considerata ai fini della corretta determinazione del vincolo 2021.

In base all'attestazione prodotta dall'ente - relativa all'utilizzo di risorse proprie per il finanziamento della "maggiore spesa", relativa alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 con risorse proprie nell'ambito della competenza 2021 - si può ritenere che sia venuta meno, al termine dell'esercizio 2021, la ragione del mantenimento di tale vincolo.

Inoltre, sempre con riferimento alla componente vincolata per legge, la sommatoria della quota vincolata accertata con il rendiconto 2020 e non impiegata nel corso della gestione 2021 (pari 225.999,38 euro) e di quella derivante dalla gestione di competenza (pari a 440.618,67 euro) oltre all'importo relativo all'eliminazione di residui passivi non compensati dall'equivalente eliminazione del residuo attivo (pari a 2.883,49 euro) e alla rideterminazione prospettata con riferimento all'esercizio 2020 (pari a 55.430,71 euro) aveva indotto il M.I. a quantificare la componente vincolata per legge e principi contabili, al termine della gestione 2021, nella misura di 724.932,25 euro.

In sede di contraddittorio l'ente ha rappresentato che *"l'accertamento operato dal Magistrato Istruttore sia stato fuorviato da una errata compilazione, da parte dell'Ente, dei prospetti A, B e C richiesti da codesta Ill.ma Corte dei Conti nella fase istruttoria.*

Prima di entrare nel merito della ricostruzione numerica del Rendiconto, preme evidenziare che dal 2021 l'Ente ha dovuto operare una diversa contabilizzazione dei proventi da Codice della Strada e, da tanto, il diverso dato contabile. In buona sostanza dal 01.01.2021 i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada sono stati integralmente e direttamente accertati e introitati dall'Ente, mentre in precedenza erano oggetto di mero trasferimento dell'incassato dal servizio di gestione associata della Polizia Municipale.

Nell'anno in questione il nostro Ente ha provveduto quindi, nel rispetto dei principi contabili di cui al comma 3 dell'articolo 3 dell'All. 4.2 D. Lgs. n. 118/2011 secondo cui "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc...", ad accertare l'intero importo elevato sia per quanto concerne le sanzioni ex art. 142 sia per quanto concerne le sanzioni ex art. 208.

Come evidenziato nel prospetto A/2 del Rendiconto 2021, sono stati accertati l'importo di euro 180.154,70 per le sanzioni ex art. 208 e l'importo di euro 464.055,04 per quelle ex art. 142 (suddivisi nel prospetto A/2 in euro 354.5551,96 ed euro 109.503,08).

Gli impegni di spesa assunti relativamente alle predette entrate vincolate sono stati di euro 38.603,10 per le sanzioni ex art. 208 e di complessivi euro 209.025,88 per quelle ex art. 142 (suddivisi nel prospetto A/2 in euro 99.522,80 ed euro 109.503,08).

La parte incassata relativa a sanzioni ex art. 208 è stata di euro 43.582,97, mentre quella relativa a sanzioni ex art. 142 è stata di euro 248.673,73.

Si specifica che per la parte non incassata, pari ad euro 136.571,73 per le sanzioni ex art. 208 e ad euro 215.381,31 per le sanzioni ex art. 142, è stato effettuato un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (di seguito, anche FCDE) pari al 100% per entrambe le tipologie di sanzioni. In buona sostanza è stato operato un accantonamento FCDE per un totale di euro 351.953,04, del quale si dà evidenza nel prospetto di calcolo del FCDE”.

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'ente la Sezione ritiene di dover considerare quanto rappresentato, in ordine alla scelta di procedere all'accantonamento a FCDE della quota avanzo vincolato derivante dalla gestione e riferito ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada.

La Sezione, a tal proposito, richiama l'attenzione dell'ente a monitorare l'andamento dell'effettivo incasso di dette entrate, in considerazione del fatto che le stesse, al momento della effettiva riscossione, condurranno da un lato, ad una riduzione dell'accantonamento per FCDE, e dall'altro dovranno essere considerate, in funzione della loro natura, ai fini della destinazione agli specifici interventi di spesa previsti dal codice della strada.

Complessivamente, dunque, considerando anche la rideterminazione relativa di 3.054,00 euro relativa ai “contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022”, la componente vincolata per legge deve essere quantificata in 325.021,21 euro, con un incremento di 7.472,71 euro, rispetto a quanto accertato dall'ente in sede di rendiconto di gestione (pari a 317.548,50 euro).

Anche la componente vincolata per trasferimenti - tenuto conto della quota vincolata accertata con il rendiconto 2020 e non impiegata nel corso della gestione 2021 (pari 128.699,08 euro) unitamente alla quota vincolata derivante dalla gestione di competenza (pari a 52.378,96 euro) e all'importo relativo all'eliminazione di residui passivi non compensati dall'equivalente eliminazione del residuo attivo (pari a -107.407,03 euro) - era apparsa, al termine dell'istruttoria, non correttamente quantificata e tale da dover essere rideterminata, al termine della gestione 2021, in 73.671,01 euro, anziché in 72.990,30 euro, come originariamente definito dall'ente, con un incremento di 680,71 euro.

Sul punto, in sede di contraddittorio, l'ente ha specificato che “*si rileva l'induzione in errore del Magistrato stesso e ciò per l'errata compilazione dell'allegato C da parte dell'Ente. L'importo relativo all'eliminazione di residui passivi non compensati dall'equivalente eliminazione del residuo attivo (ricalcolato e corretto in euro -108.087,74), infatti, è corrispondente a quanto precedentemente definito dall'Ente pari ad euro 72.990,30”.*

La Sezione, alla luce dei chiarimenti forniti dall'ente ritiene di accogliere la relativa prospettazione dell'ente, anche in considerazione del fatto che gli elementi rappresentati dall'ente trovano riscontro nei prospetti contabili allegati al rendiconto. Conseguentemente si ritiene di dover confermare la quantificazione della quota vincolata per trasferimenti nei termini accertati dall'ente in sede di rendiconto (pari 72.990,30 euro).

Complessivamente, dunque, la componente vincolata - considerando anche la componente vincolata per mutui (pari a 139.487,44 euro) - è rideterminata in 537.498,95 euro con un incremento di 7.472,71 euro, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a 530.026,24 euro).

Di seguito si riporta la tabella di raffronto del risultato di amministrazione 2021 accertato dall'ente rispetto a quanto definito al termine dell'attività istruttoria:

Tabella n. 2

(valori in euro)

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2021		
	Accertato dall'Ente delib. CC 20/2022	Rideterminato dal M.I.	Differenze
Risultato di amministrazione	3.298.527,34	3.298.527,34	-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	3.298.527,34	3.298.527,34	-
PARTE ACCANTONATA	2.811.727,70	2.811.727,70	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2021	2.677.250,42	2.677.250,42	-
Altri accantonamenti:	73.894,28	73.894,28	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	51.076,88	51.076,88	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	5.333,71	5.333,71	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	17.483,69	17.483,69	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	60.583,00	60.583,00	-
FONDO RINNOVI CCNL	60.583,00	60.583,00	-
PARTE VINCOLATA	530.026,24	537.498,95	7.472,71
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	317.548,50	325.021,21	7.472,71
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	99.724,89	102.778,89	3.054,00
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da leggi e principi contabili	217.823,61	222.242,32	4.418,71
Vincoli derivanti da trasferimenti	72.990,30	72.990,30	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	22,40	22,40	-
- di cui derivanti da risorse altre vincolate da trasferimenti	72.967,90	72.967,90	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	139.487,44	139.487,44	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di cui derivanti da altri vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
- di cui derivanti da risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di cui derivanti da altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	7.826,77	7.826,77	-
PARTE DISPONIBILE	- 51.053,37	- 58.526,08	- 7.472,71
Quota disavanzo di amministrazione derivante da FCDE *	51.053,37	58.526,08	7.472,71
Quota disavanzo di amministrazione 2021 da ripianare con le misure ordinarie del Tuel			

Complessivamente, dunque, considerando anche la componente destinata a investimenti, pari a 7.826,77 euro e la quota accantonata, pari a 2.811.727,70 euro, la componente libera del risultato di amministrazione deve essere ridefinita in - 58.526,08 euro, con un peggioramento, rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (pari a -51.053,37 euro), di 7.472,71 euro.

Ai fini della corretta qualificazione interna di tale disavanzo occorre tener conto del fatto che il M.I., nell'ambito del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, ha rilevato

una quota disponibile negativa di importo pari a - 289.039,76 euro e che ha ipotizzato di qualificare la stessa (v.par. 5.2) in parte (nella misura di 162.127,55 euro), come "disavanzo derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario nel calcolo de FCDE" (per il quale l'ente ha previsto un ripiano in 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, con rate da 10.808,50 euro ciascuna) e, in parte (nella misura di 126.912,21 euro), come disavanzo "derivante dalla gestione".

Tenuto conto di quanto disposto dalle specifiche disposizioni di legge, nonché dell'articolazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 e del piano di rientro adottato dall'ente, il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2021 si deve ritenere interamente riferibile al passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario nel calcolo del FCDE.

La Sezione evidenzia, a tal riguardo, che il disavanzo emerso al termine dell'esercizio 2021, accede a modalità di finanziamento disposte dal legislatore in via straordinaria. Infatti, la quota di 58.526,08 euro deriva dalle procedure di adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato dall'ente, fino al 2018, con il metodo semplificato e da calcolare, invece, a partire dal 2019, secondo la modalità ordinaria resa obbligatoria dal principio contabile, allegato 4/2 al D.L.gs. 2011/2018, a partire da tale esercizio e il relativo riassorbimento è stato programmato, dall'ente, con un piano di rientro articolato in 15 rate costanti di 10.808,50 euro, a partire dal 2021.

Si sollecita l'ente a dare effettività al finanziamento del disavanzo nei termini programmati.

L'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. Aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 si è concluso, con l'evidenziazione di irregolarità nell'esercizio 2020 e, in particolare, la sottostima della quota vincolata - quantificata, erroneamente, nella misura di euro 879.151,32 euro, anziché nella misura di **934.582,03 euro** - e, conseguentemente, la quantificazione non corretta del disavanzo di amministrazione che viene rideterminato, in **289.039,76 euro**, anziché 233.609,05 euro, come originariamente accertato dall'ente, con un differenziale di 55.430,71 euro.

In conseguenza di quanto rilevato per l'annualità 2020 il controllo ha evidenziato la necessità di rideterminare anche per l'esercizio 2021, la componente vincolata, che viene quantificata in 537.498,95 **euro**, anziché 530.026,24 euro come accertato dall'ente. Tale differenza, pari a **7.472,71 euro**, incide in via diretta sulla quantificazione del disavanzo di amministrazione, che viene rideterminato in **58.526,08 euro**.

Le irregolarità rilevate comportano un'errata rappresentazione del risultato di amministrazione che l'ente dovrà tenere in considerazione, anche per gli effetti eventualmente prodotti sulle gestioni successive.

Fermo restando che i futuri controlli di questa Sezione prenderanno le mosse dalle rideterminazioni effettuate con la presente deliberazione, l'ente - in sede di predisposizione del primo documento contabile utile successivo alla comunicazione della presente delibera - dovrà adottare interventi tali da consentire il superamento delle

irregolarità rilevate e degli effetti da queste prodotti nei successivi esercizi, tenendo conto di quanto rilevato dalla Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- ridetermina le poste contabili dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2020 e 2021 nei termini indicati nella presente deliberazione. L'ente terrà conto di tali rideterminazioni in occasione della predisposizione del primo documento contabile utile successivo alla comunicazione della presente delibera;
- l'ente, inoltre, dovrà proseguire il percorso di recupero del disavanzo rilevato, derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario nel calcolo del FCDE, nel rispetto del piano di rientro programmato;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2025.

Il Relatore
Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 12 marzo 2025.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)